

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 09 febbraio 2022

D.g.r. 7 febbraio 2022 - n. XI/5927
Approvazione dell'aggiornamento del Piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. X/167/2018, e contestuale revoca della deliberazione di Giunta regionale n. X/3278/2015

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 47 comma 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
- l'art. 47 comma 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
- l'art. 47 comma 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 comma 2:
 - o sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio;
 - o sono validi per un periodo minimo di quindici anni e sono aggiornati periodicamente;
 - o i soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2 e comunicati alla provincia territorialmente competente e alla Regione;
- l'art. 48 comma 2, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce;
- l'art. 48 comma 4, che dispone che, nei parchi regionali, il piano di indirizzo forestale sostituisce lo specifico piano di settore «Boschi» del piano territoriale di coordinamento del Parco cui si riferisce;
- l'art. 50 comma 6, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali e che i modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali;
- l'art. 59 comma 2, che dispone che nell'ambito dei piani di indirizzo forestale sono predisposti i «piani di viabilità agrosilvo-pastorale», allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente;

Vista la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», limitatamente all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative», che fra l'altro definisce le procedure di approvazione e di periodico aggiornamento dei piani nonché le linee guida per la concessione di deroghe da parte della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. VIII/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» di cui all'art. 43 comma 8 della l.r. 31/2008 e all'art. 4 del d.lgs. 227/2001 e contestuale modifica parziale alla d.g.r. VII/13899 del 1° agosto 2003», successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni VIII/2024/2006, VIII/3002/2006, IX/2848/2011, X/6090/2016;

Vista la d.g.r. VIII/2024/2006 «Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità nonché contestuale modifica parziale del d.g.r. n. VIII/675 del 21 settembre 2005», in applicazione dell'art. 42 c. 7 della l.r. 31/2008, come modificata dalla d.g.r. XI/5398/2021, che determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità;

Vista la d.g.r. n. XI/167 del 29 maggio 2018 «Approvazione del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco

Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 della l.r. 31/2008»;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e agroambientali il percorso che ha portato alla presentazione della proposta di modifica del piano di indirizzo forestale (di seguito anche «PIF») e specificatamente:

- con deliberazione di Giunta regionale n. X/3278 del 16 marzo 2015 (Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano), Regione Lombardia ha concesso per il piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano una deroga alle Norme Forestali Regionali, relativa al solo art. 20 del r.r. 5/2007, consistente nell'introduzione di un comma (4 quater) che rende obbligatorio l'utilizzo di modelli selvicolturali per alcuni interventi, obbligo ora previsto in generale nell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 come modificata dalla l.r. 9/2019;
- con decreto 2.298 del 24 marzo 2015 (Espressione del parere sul Piano di Indirizzo Forestale del parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008), il dirigente della Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della Provincia di Brescia ha espresso parere favorevole all'approvazione del piano da parte della medesima Provincia, all'epoca competente per l'approvazione ai sensi dell'art. 47 l.r. 31/2008;
- in conseguenza del passaggio delle funzioni amministrative in materia di foreste dalle Province alla Regione disposto dal 1° aprile 2016 a seguito dell'emanazione delle l.r. 19/2015 e 32/2015, nonché delle modifiche alla l.r. 31/2008 introdotte dalla l.r. 7/2016, Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. XI/167/2018 il piano di indirizzo forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano;
- con deliberazione della Giunta esecutiva numero 20 del 17 aprile 2019, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha dato avvio al procedimento di modifica del PIF, ai sensi della l.r. n. 31/2008, motivato dalla presenza di una scelta pianificatoria in contraddizione col vincolo paesaggistico nei comuni di Toscolano Maderno e Gargnano imposto dal Decreto Ministeriale 15 marzo 1958 e dalla necessità di meglio precisare alcune disposizioni del Regolamento di attuazione del PIF, riguardanti in particolare la delimitazione delle superfici qualificate bosco e le regole sulla trasformazione d'uso delle superfici qualificate bosco;
- con successiva deliberazione numero 26 del 22 maggio 2019, la Comunità montana ha dato altresì avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (vas), come previsto dal d.lgs 152/2006 e dalla l.r. 12/2005, individuando:
 - o proponente: il Presidente pro-tempore della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
 - o Autorità procedente: il Direttore-Segretario Generale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
 - o Autorità competente: il Responsabile dell'area tecnica, servizio urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio; agricoltura, foreste e A.I.B., architetto Stefania Baronio;
 - o i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, il pubblico interessato;
 - o modalità di informazione e partecipazione del pubblico, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Preso atto che in data 16 febbraio 2021 (prot. MI.2021.0028407) la Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano ha trasmesso la proposta di modifica del Piano di Indirizzo Forestale a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia, per l'approvazione ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 ss.mm.ii., consistente in una nuova versione del regolamento di attuazione, in sostituzione di quello approvato come allegato 2 alla d.g.r. X/167/2018;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e agroambientali che:

- 1) dall'analisi degli elaborati pervenuti, la competente Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia ha proceduto alla valutazione della completezza e della conformità normativa degli aspetti previsti al punto 2.5 della d.g.r. 7728/2008 e s.m.i. e alla verifica della coerenza del nuovo regolamento del PIF, secondo il seguente schema:
 - la coerenza con le previsioni e contenuti del PTCP del Parco e della Provincia di Brescia;

- le regole sulla delimitazione cartografica del bosco;
 - il rispetto della d.g.r. 7728/2008, della d.g.r. 675/2005, della d.g.r. 2024/2006 e della nota n. M1.2015.0204030 del 27 maggio 2015 sulla trasformabilità del bosco;
- 2) nell'istruttoria sono state rilevate proposte di modifica del Regolamento del PIF non in linea con i criteri regionali e pertanto la medesima Struttura ha chiesto alla Comunità Montana di riformulare alcuni passaggi del Regolamento di attuazione, la cui nuova formulazione è stata successivamente approvata dall'Assemblea della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano con deliberazione n. 64 del 17 novembre 2021;

Vista la versione definitiva della proposta di modifica del Piano di Indirizzo Forestale, costituita sia da formato cartaceo che digitale come previsto ai punti 2.6 e 4.6 della d.g.r. VIII/7728/2008 come modificata dalla d.g.r. X/6089/2016, trasmessa a Regione Lombardia in data 29 novembre 2021 (prot. M1.2021.0207552) consistente nel nuovo regolamento di attuazione del piano, in sostituzione di quello approvato come allegato 2 alla deliberazione n. X/167/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante in particolare la delimitazione delle superfici qualificate bosco e le regole sulla trasformazione d'uso delle superfici qualificate bosco e l'adeguamento della disciplina al vincolo paesaggistico apposto nel 1958;

Preso atto del parere favorevole all'approvazione della modifica espresso dalla Struttura competente per l'istruttoria, come da nota M1.2022.0003824 del 12 gennaio 2022 agli atti e della comunicazione con la quale la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali ha comunicato alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano la revoca della deliberazione X/3278/2015, come da nota M1.2022.0011395 del 22 gennaio 2022 agli atti;

Ritenuto che:

- il nuovo regolamento di attuazione del PIF della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, a seguito delle sopra menzionate modifiche apportate dalla Comunità Montana Parco, risulti complessivamente corrispondente ai criteri regionali e sia meritevole di approvazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/3278 del 16 marzo 2015 (Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano) debba essere revocata in quanto, come più sopra esposto, il contenuto è ora disciplinato nell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 come modificata dalla l.r. 9/2019;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepita le premesse,

1. di approvare la modifica al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii., consistente in un nuovo regolamento di attuazione, in sostituzione di quello approvato come allegato 2 alla deliberazione n. X/167/2018 e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la deliberazione di Giunta regionale n. XI/167 del 29 maggio 2018 «Approvazione del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 della l.r. 31/2008», resta in vigore, congiuntamente ai suoi allegati, ad eccezione del regolamento di attuazione approvato con la presente deliberazione;

3. di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. X/3278 del 16 marzo 2015 «Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano»;

4. di dare atto che il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano:

- è valido a tempo indeterminato e può essere sottoposto a periodici aggiornamenti come disposto dall'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008;
- deve essere pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia per tutto il periodo di validità del piano stesso, come previsto dal punto 2.6 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008 e s.m.i.;
- costituisce specifico Piano di settore del Piano di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 48 comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e del punto 2.4.5 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008;
- costituisce Piano di settore «Boschi» del Piano Territoriale di

Coordinamento del Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 48 comma 4 della l.r. 31/2008 e s.m.i.;

5. di dare atto che sarà cura della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e alla Provincia di Brescia;

6. di pubblicare la presente deliberazione con l'allegato, parte integrante della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it e in particolare nella sezione Amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 33/2013);

7. di stabilire che le modifiche al Piano di Indirizzo Forestale entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____



Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31

18 gennaio 2022

**Regolamento di attuazione (NTA) del Piano di Indirizzo Forestale
della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano**

a cura di:



ORDINE
DOTTORI AGRONOMI
DOTTORI FORESTALI
BRESCIA

Dottore Forestale Marco Sangalli

Via degli Sports, 8 – 25042 Borno (BS)

Tel/Fax: 0364-41084; Cell: 347-2347543

E-Mail: marcosangalli308@gmail.com PEC: m.sangalli@epap.conafpec.it

CODICE FISCALE: **SNG MRC 65L26 B157W** – PARTITA IVA: **0178 177 0985**
CODICE UNIVOCO **SUBM70N**

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Art. 3 – Attuazione del Piano

Art. 4 - Interventi correttivi del Piano

4.1 Rettifiche:

4.2 Modifiche:

4.3 Varianti:

Art. 5 - Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Parte II - Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Art. 7 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Art. 8 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale

9.1 Piani di Governo del Territorio (PGT):

9.2 Rapporto coi Piani del Verde:

Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

Art. 13 - Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

Art. 14 - Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

Parte III - Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 - Soprassuoli arborei

Art. 16 - Formazioni vegetali irrilevanti

Art. 17 - Arboricoltura da legno

Art. 18 - Sistemi verdi "fuori foresta"

Parte IV - Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 19 - Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

Art. 20 - Tipi di trasformazioni ammesse

Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Art. 22 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Art. 23 - Trasformazioni speciali non cartografate

Art. 24 - Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

Art. 25 - Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

Art. 26 - Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta

Art. 27 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

Art. 28 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

- Art. 29 - Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)
- Art. 30 - Soglia di compensazione
- Art. 31 - Rapporti di compensazione
- Art. 32 - Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi
- Art. 33 - Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti
- Art. 34 - Cumulabilità
- Art. 35 - Interventi compensativi ammessi
- Art. 36 - Localizzazione degli interventi compensativi ammessi
- Art. 37 - Albo delle Opportunità di compensazione
- Art. 38 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano
- Art. 39 - Monetizzazioni e cauzioni
- Parte V - Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale
 - Art. 40 - Il Piano VASP
 - Art. 41 - Piano VASP: contenuti
- Parte VI - Attività selvicolturali
 - Art. 42 - Destinazione selvicolturale dei boschi
 - Art. 43 - Modelli selvicolturali
- Parte VII - Parte finanziaria
 - Art. 44 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici
 - Art. 45 - Programmi trasversali da finanziare
 - Art. 46 - Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il presente Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) è redatto ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008, con finalità di valorizzazione delle risorse silvo-pastorali del territorio di competenza della Comunità Montana Parco Alto Garda e delle Riserve regionali intercluse.

Il Piano ha durata indefinita a decorrere dalla sua approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n. X/167/2018.

Il piano è soggetto a periodici aggiornamenti come disposto dall'art. 47 della l.r. 31/2008

Le presenti norme si applicano all'interno del territorio dei Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone Sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano – Maderno, Tremosine, Valvestino:

- a) a tutte le superfici boscate;
- b) a tutte le superfici soggette a vincolo idrogeologico;
- c) nel resto del territorio, limitatamente alle indicazioni per la creazione di nuovi boschi e sistemi verdi.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Si riportano gli elaborati e le tavole che fanno parte del presente PIF:

- Relazione;
- Regolamento di attuazione (Norme Tecniche di attuazione);
- Modelli Selvicolturali (allegato 3 alle presenti NTA);
- Quaderno di "Interventi e progetti (Azioni)"

Tavole di analisi:

- Tavola 1 - Carta d'uso del suolo ;
- Tavola 2 - Carta dell'attitudine alla formazione del suolo;
- Tavola 3 - Carta dei tipi forestali (e delimitazione delle aree boscate);
- Tavola 4 - Carta dei vincoli;
- Tavola 4.1 - Carta dei vincoli e della Rete Ecologica Regionale;
- Tavola 5 – Carta del PTCP;
- Tavola 6 – Carta dei PAF
- Tavola 7 - Carta dei dissesti e delle infrastrutture esistenti;
- Tavola 8 - Carta dell'attitudine multifunzionale del territorio
- Tavola 9 - Carta dell'attitudine funzionale protettiva del territorio;
- Tavola 10 - Carta dell'attitudine funzionale naturalistica del territorio;
- Tavola 11 - Carta dell'attitudine funzionale paesaggistica del territorio;
- Tavola 12 - Carta dell'attitudine funzionale turistica del territorio;

Tavole di pianificazione:

- Tavola 13 – Carta della zonizzazione in macroaree;
- Tavola 14 - Carta delle destinazioni selvicolturali;
- Tavola 15 - Carta dei boschi suscettibili di trasformazione
- Tavola 16 - Carta delle infrastrutture di servizio e della viabilità agro-silvo-pastorale;
- Tavola 17 - Carta delle superfici destinate a compensazione;
- Tavola 18 - Carta delle azioni a tutela del paesaggio;
- Tavola 19 - Carta delle azioni per la difesa del suolo e delle risorse idriche;
- Tavola 20 - Carta delle azioni turistico ricreative;
- Tavola 21 - Carta delle azioni per la conservazione della natura
- Tavola 22 – Carta del rischio di incendio boschivo;

Le perimetrazioni grafiche riportate negli elaborati che costituiscono il PIF, sono da ritenersi valide alle scale di rappresentazione per le quali sono state predisposte e pertanto, potranno essere oggetto di eventuali precisazioni alla scala di dettaglio del rilievo in sito.

In caso d'eventuale divergenza di delimitazione di uno stesso ambito riportato in elaborati grafici diversi, aventi differenti scale di rappresentazione, è prevalente quanto definito nella raffigurazione grafica di maggior dettaglio.

Art. 3 – Attuazione del Piano

La realizzazione delle previsioni di piano si attua secondo i seguenti livelli di azione:

- **Modelli selvicolturali** (Allegato 3): linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti e indicazioni per il trattamento dei soprassuoli, differenziati secondo le caratteristiche ecologiche e funzionali, il regime di proprietà, la vigenza di PAF e l'appartenenza a Siti Natura 2000 e per i territori boscati esterni ad essi. Sono cogenti nei casi indicati dalle deroghe alle NFR accordate dalla Giunta regionale;
- **Azioni per la valorizzazione delle attitudini:** serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
- **Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale:** elenco delle strade esistenti e programma per la manutenzione straordinaria e il completamento della rete viaria agro-silvo-pastorale, di cui agli articoli 40 e 41 e riportato in allegato 4.
- **Azioni inerenti agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000:** come indicato al successivo Art. 13.

Art. 4 - Interventi correttivi del Piano

In fase di gestione il Piano può essere oggetto di rettifiche, modifiche o varianti, secondo quanto indicato nella d.g.r. 6089 del 29/12/2016, ossia:

4.1 Rettifiche:

Sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali quelle che recepiscono:

- 1) meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
- 2) modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento delle tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
- 3) cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto, attuazione di Azioni di piano che prevedano trasformazioni del bosco, ecc.);
- 4) previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza;
- 5) proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, della d.g.r. VIII/7728 del 24/07/2008, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- 6) proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. VIII/7728 del 24/07/2008.

Tutte le rettifiche dovranno essere effettuate esclusivamente dall'Ente Forestale che provvederà con le necessarie verifiche e/o indagini, e conseguentemente all'eventuale adozione dei provvedimenti di rettifica.

Qualora nel corso di istruttoria di un procedimento autorizzativo, anche da parte di altri Enti, si verificassero situazioni di discrepanza tra la perimetrazione del bosco definita dal PIF e il reale stato dei luoghi, l'eventuale provvedimento di rettifica dovrà essere assunto dall'Ente forestale preliminarmente all'adozione di qualsiasi altro atto autorizzativo.

Gli atti di Rettifica sono di norma assunti d'ufficio dall'Ente forestale con provvedimento autonomo.

Le rettifiche riferibili al punto 1., potranno essere rese all'interno del provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciato dall'Ente Forestale ai sensi del D.lgs. 42/2004. In tal caso si prevedono diversi livelli di approfondimento secondo quanto di seguito specificato:

- a) casi con evidenza inconfutabile dell'errore (presenza di fabbricati, loro pertinenze, aree urbanizzate od altre forme d'uso distintamente identificabili in aree erroneamente perimetrate a bosco): risolvibili d'ufficio sulla base di documentazione fotografica o foto aerea;
- b) casi di particolare estensione o complessità; casi che necessitano di determinazione di dettaglio in base alla definizione normativa di bosco, o area assimilata a bosco, (giovani formazioni forestali,

aree temporaneamente prive di copertura forestale): necessitano la redazione di una Relazione Forestale asseverata a firma di un tecnico abilitato.

In ogni caso l'Ente forestale si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo eventualmente supportato da funzionario/tecnico incaricato con specifiche competenze in ambito forestale.

Nei casi 5) e 6), la rettifica del PIF e resa, dal competente ente forestale, nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTC del Parco.

Le rettifiche, che in quanto atti vincolati sono escluse da VAS, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e vanno comunicate alla Provincia, all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.

4.2 Modifiche:

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio.

Le modifiche sono approvate da Regione Lombardia.

Tra le "modifiche" rientrano:

- 1) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
- 2) le correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- 3) modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
- 4) recepimento delle misure di conservazione dei siti natura 2000.

4.3 Varianti:

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF e devono essere approvate dalla Regione Lombardia. Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS.

Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 5 - Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è utilizzato il dBase Cartografico del PIF quale Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale.

Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale e Regionale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite alla Comunità Montana Parco dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Comunità Montana Parco, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Oltre alle funzioni trasferite e delegate in base alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, la Comunità Montana Parco, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano.

1. Attività di formazione ed informazione:
 - divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
 - informare i proprietari boschivi dei modelli selvicolturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
 - organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;
2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF):
 - Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;

- Cambio destinazione d'uso - art. 43 della l.r. 31/2008;
 - definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
 - valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal Piano di indirizzo Forestale;
 - contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di elevata valenza naturalistica e idrogeologica in conformità con quanto indicato alla Tavola 14 - Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali allegata al presente regolamento;
 - parere consultivo sui piani del verde comunali;
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale per il territorio di competenza.
3. Attività amministrativa:
- raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale.
4. Attività tecnica:
- monitoraggio e controlli delle attività selvicolturali;
 - aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR);
 - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano;
 - avvio di progetti strategici;
 - presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
 - consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore.

Parte II - Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 - Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d'indirizzo Forestale, attraverso l'individuazione delle aree boscate, concorre a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR come territorio "prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari".

In particolare, ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D. Lgs. 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del P.T.R.. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF, assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Nello specifico il PIF facilita l'individuazione dei versanti boscati che rileva come ambiti a prevalente valenza paesaggistica e concorre a caratterizzare gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e i sistemi paesaggistici di rilievo locale.

Art. 7 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano di Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 21/04/2004 e con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 31/03/2009 con la quale veniva adottata la variante di adeguamento alla l.r.12/2005.

In qualità di piano di settore del P.T.C.P., il P.I.F. contribuisce alla definizione del sistema rurale - paesistico e ambientale nel rispetto di quanto disposto dalla d.g.r. n. 8/8059 del 19/09/2008.

Il raccordo tra il piano di indirizzo forestale e il P.T.C.P. si realizza rispetto ai seguenti quattro tempi principali:

- a) recepimento degli obiettivi, delle previsioni e delle norme del P.T.C.P.;
- b) sviluppo di approfondimenti secondo le indicazioni del P.T.C.P. in materia di valorizzazione dei territori boscati;
- c) identificazione della rete ecologica contenuta nel P.T.C.P.;

d) recepimento di analisi di base e raccordo con il S.I.T. Provinciale.

Art. 8 -Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza coi contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Alto Garda Bresciano, approvato con d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13939.

Ai sensi dell'art. 12 delle NTA del PTC del Parco e delle NFR (Norme Forestali Regionali), il P.I.F. costituisce piano di settore "Boschi" del PTC del Parco e concorre agli obiettivi da questo fissato.

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente P.I.F. sono coerenti con i criteri di cui al D. Lgs 42/2004. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m. e i., in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Art. 9 - Rapporti con la pianificazione comunale

9.1 Piani di Governo del Territorio (PGT):

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, nonché del comma 4 lettera a) punto 2) dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali (PGT - Piano delle regole) recepiscono i contenuti del PIF; sempre ai sensi del suddetto comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, di cui al presente PIF e di cui all'art. 1 Titolo I del presente Regolamento, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 8 "Documento di piano" della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovramunicipale" di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 8 della medesima l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle Regole del P.G.T., in fase di recepimento delle previsioni del PIF o in fase di nuova redazione, può apportare "rettifiche, precisazioni e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale", conseguenti quindi ad un'analisi di maggior dettaglio, effettuata nel passaggio di scala dalla pianificazione territoriale sovramunicipale a quella comunale secondo le procedure di cui al precedente art. 4.

Dal punto di vista metodologico:

- a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
- b) In particolare, compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.
- c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di applicazione dovranno espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio della Comunità Montana Parco.

9.2 Rapporto coi Piani del Verde:

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza coi contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti al bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

Art. 10- Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente, in quanto Piano di settore del PTCP, in particolare per quanto riguarda il:

- Settore Sabbia e ghiaia: approvato con C.C.R. n. VIII/1114 del 25/11/2004 in cui ricade l'Ambito Territoriale Estrattivo A.T.E.g 54 nel Comune di Tignale;
- Il PIF supporta eventuali modifiche del PCP indicando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione e recepisce, attraverso la procedura di "rettifica" di cui all'art. 4, gli aggiornamenti del PCP stesso.

Art. 11 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali costituiscono riferimento a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo/bosco sottoposto a vincolo idrogeologico.

Art. 12 - Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il PIF tiene conto dei contenuti e delle indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Faunistico Venatorio, per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.

Nel contempo contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio anche sotto l'aspetto faunistico, attraverso la definizione dei modelli colturali per la gestione dei soprassuoli forestali che tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 13 - Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

Il PIF viene sottoposto a valutazione di incidenza durante la stesura e in occasione di varianti ed eventualmente in occasione di modifiche.

Le attività selvicolturali previste dal piano che rispettano le misure di conservazione non sono soggette a valutazione di incidenza (a prescindere dalla concessione di eventuali deroghe alle NFR).

In base ai disposti dell'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" in tema di integrazione tra piani di sviluppo, il presente Piano di Indirizzo assume complementarietà coi Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio della C.M.P.A.G.B..

La gestione del piano, intesa come azioni per la valorizzazione delle attitudini, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) Necessità di sottoporre a valutazione d'incidenza i progetti esecutivi relativi alle seguenti tipologie di opere proposte dal Piano di Indirizzo Forestale e ricadenti in aree ZSC e/o ZPS, se non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di gestione dei Siti Natura 2000:
 - Realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale;
 - Manutenzione straordinaria alla viabilità agro-silvo-pastorale esistente, qualora gli interventi prevedessero ampliamenti della sede stradale;
 - Interventi di trasformazione del bosco;
 - Interventi per la creazione della rete dei boschi didattici e ricreativi (DR2);
- b) Necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza i progetti esecutivi relativi alle seguenti tipologie di opere proposte dal Piano di Indirizzo Forestale e ricadenti in aree ZSC e/o ZPS, se non previsti o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:
 - Realizzazione del giardino botanico della SS 45 bis Gardesana occidentale (cod. P1);
 - Interventi per la riqualificazione estetico-vegetazionale lungo le direttrici panoramiche (cod. P2);
 - Interventi per la tutela dei terrazzamenti e delle colture agrarie legnose (cod. P3)
 - Interventi per la ricostituzione dei boschi percorsi da incendio (cod. P6);
 - Interventi di gestione della vegetazione lungo la rete sentieristica (cod. DR1);
- c) Nel caso di interventi proposti dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza sarà effettuata dalla Provincia di Brescia - Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA;
- d) Le attività di monitoraggio, il programma degli interventi, le linee guida, gli indirizzi gestionali specifici che verranno attuati in relazione alle proposte di azione del PIF, di cui ai cod. 12,13,14, PI, P2, P3, P4,

- P5, P6, P7, P8, NI, N2, N3, DR1, DR2, FI, F2, PR1, PR3, PR4, IR3, IR4 e che interesseranno i Siti Natura 2000, dovranno essere coerenti con le misure di conservazione dei siti natura 2000 e, se esistenti, con gli obiettivi di conservazione contenuti nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
- e) Nell'attuazione dei progetti previsti dalle azioni di piano devono essere recepite le misure di conservazione per le ZPS di cui alla d.g.r. n. 8/9275 del 08 aprile 2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3 4 5 6 del dm. 17 ottobre 200, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008 e s.m.i. ed in particolare delle disposizioni riguardanti gli "Ambienti forestali alpini, gli "Ambienti aperti alpini" e i "Valichi montani", presenti nella ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano";
- f) Per gli interventi e le attività selvicolturali previsti dal Piano e ricadenti in aree ZSC e/o ZPS o limitrofe ad esse, se non previsti o conformi a quanto indicato nei modelli selvicolturali di cui all'allegato 3, dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
- Dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale, ove previsto, anche attraverso verifiche, monitoraggi preventivi, delle fasi di cantiere, ponendo attenzione a luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat e le fasi più sensibili del ciclo biologico delle specie di interesse comunitario;
 - Divieto d'intervento dal 1° marzo al 31 luglio, salvo diversamente indicato dalle misure di conservazione dei Siti Natura 2000, laddove si accertasse la presenza di specie di interesse comunitario minacciate (es. Gallo cedrone), nel caso di lavorazioni estese che determinino il disturbo complessivo di un intero versante o vallata e nel caso di interventi di notevole entità/estensione;
 - In caso di utilizzazioni forestali, procedere per settori con interventi non intensivi, avendo cura di salvaguardare per gruppi le piante con cavità e nidi di picchio, le piante ramosi e policormiche e garantendo, quindi, la presenza di aree di rifugio tranquille, di varie dimensioni e diffuse sul territorio, in cui possono spostarsi gli esemplari eventualmente disturbati dalle lavorazioni;
 - Dovranno essere individuati 10 individui/ha nell'area interna ai Siti Natura 2000 (4-5 individui arborei/ha nelle aree limitrofe) da lasciare all'invecchiamento fino a morte e successiva marcescenza. La scelta dovrà ricadere su alberi rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle formazioni) e esemplari particolari, ramosi, con cavità ecc.. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute;
 - Dovrà essere previsto il rilascio di almeno 10 alberi morti/ha, in piedi o a terra, differenziati per dimensione e specie;
 - Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
 - Dovranno essere impiegati materiali e metodologie di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili alla "ingegneria naturalistica", laddove possibile, privilegiando l'uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale;
 - Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/2003 e del D.Lgs 214/2005, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.

Art. 14 - Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

I Piani di Assestamento Forestale disciplinano la regolamentazione e la gestione dei tagli nei boschi interni al perimetro delle aree boschive di competenza in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000. I Piani di Assestamento Forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.

La compatibilità tra previsioni dei PAF e obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 è verificata in sede di valutazione di incidenza ambientale.

Nel periodo di validità del presente PIF, considerate le destinazioni prevalenti assegnate al territorio boscato del Parco, non è prevista la redazione di nuovi piani di assestamento ordinari, fatta salva la facoltà

delle proprietà forestali di dotarsi a proprie spese di piani economici (PAF) per l'ottimizzazione delle attività aziendali.

Per ambiti pubblici o privati con specifico interesse gestionale è consentita la predisposizione e l'adozione di estratti del Piano di Indirizzo Forestale aventi valenza di strumento gestionale ed assimilabili al Piano di Assestamento semplificato. Tali estratti conterranno le linee di intervento e le proposte progettuali inerenti le aree oggetto di interesse.

La Comunità Montana Parco incentiva la redazione dei suddetti estratti come base di accordi per la gestione forestale.

Il Piano di Assestamento Forestale Semplificato della Foresta Demaniale Gardesana Occidentale disciplina e regola la gestione dei tagli nei boschi interni al perimetro delle aree boschive di competenza in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000.

Il PIF è redatto in coerenza con i contenuti del PAF della Foresta Demaniale Gardesana Occidentale, recependone obiettivi e modalità di classificazione delle tipologie forestali delle superfici boscate.

Parte III - Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 - Soprassuoli arborei

Il P.I.F. classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell'art. 42 della l.r. 31/2008, delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate a bosco (Tavola 3 Carta dei Tipi Forestali).

Si specifica che nel territorio di competenza della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono state perimetrate come bosco indipendentemente dalla loro larghezza, purché il corpo principale soddisfi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 (ovvero superficie superiore ai 2000 mq e larghezza non inferiore a 25 m). Fanno comunque eccezione i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.

La lettura ed interpretazione degli elaborati del Piano, siano essi in forma cartacea o digitale, in formato vettoriale o raster, assume valenza solo alla scala di redazione. La classificazione a bosco a scala di maggior dettaglio è sempre demandata ad approfondimenti d'indagine, da valutare da parte dell'Ente forestale.

In ragione delle differenti scale di lavoro la Comunità Montana Parco, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l'esattezza delle delimitazioni del perimetro di bosco ai sensi di legge. In caso si rilevassero imprecisioni o errori materiali del perimetro del bosco dei tipi forestali, in particolare nel caso del passaggio di scala, è indispensabile procedere con appositi provvedimenti secondo quanto previsto all'art. 4.

Eventuali neocolonizzazioni forestali saranno classificate bosco solo in occasione di aggiornamenti del PIF.

Art. 16 - Formazioni vegetali irrilevanti

Nell'ambito del territorio assoggettato a PIF le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da consentirne il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono e/o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana Parco.

Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4. Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008.

Art. 17 - Arboricoltura da legno

L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 3 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e, ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. e dell'art. 42 della l.r. 31/2008, non è considerata bosco.

Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 18 - Sistemi verdi "fuori foresta"

Le altre formazioni arboree (boschetti, siepi e filari) e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) delle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e per attività di formazione di programmi operativi.

Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante i sistemi verdi "fuori foresta", in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Parte IV - Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico**Art. 19 - Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco (di cui al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 31/2008) sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana Parco, per il territorio di competenza nei limiti e secondo le modalità di cui al presente P.I.F.

La richiesta di trasformazione del bosco, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale in materia di trasformazione del bosco e di interventi compensativi, deve essere corredata, nel caso di superficie da trasformare superiore a 100 mq, da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco, l'impatto del progetto definitivo comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione previste. Se necessario la Comunità Montana Parco potrà richiedere anche apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali.

La richiesta per il rilascio di autorizzazione per la trasformazione del bosco deve essere inoltrata alla Comunità Montana Parco, accompagnata dalla documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e da apposita Relazione Forestale, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, che identifichi, determini e quantifichi le superfici da assoggettare a trasformazione e le qualifici in chiave tipologico-forestale, formulando altresì una proposta di computo dei relativi oneri compensativi. Nel caso il richiedente opti per la monetizzazione degli oneri compensativi, in luogo della presentazione del progetto degli interventi compensativi, dovrà essere prodotta dichiarazione scritta del richiedente, in tal senso.

Gli elaborati dovranno comprendere lo shape file delle trasformazioni previste.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del PIF, si rimanda alla normativa vigente.

L'autorizzazione al vincolo idrogeologico, di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008, è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008, e verrà rilasciata all'interno di un provvedimento unico

Art. 20 - Tipi di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- a) Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta - (trasformazioni urbanistiche),
- b) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale - (ad esempio recupero di pascoli, recupero aree boscate a destinazione agricola, eliminazione soprassuoli ai fini faunistici);
- c) Trasformazioni speciali non cartografate.

Salvo i casi di esonero, le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o cosiddetta monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) e per altri scopi (progetti di interesse sovracomunale, nazionale, regionale, provinciale ecc.).

Le trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta potranno essere effettuate solo nei boschi trasformabili a fini urbanistici di cui all'art. 26 e come individuati nella Tavola 15 "Carta delle trasformazioni ammesse".

Qualora ammissibili, alle trasformazioni si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 31.

Le trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta non possono essere autorizzate nei boschi di cui ai successivi articoli 25 e 27.

Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000, non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

Art. 22 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici. Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell'ambito di superfici perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 15 "Carta delle trasformazioni ammesse"), negli "Ambiti boscati di recupero di aree prative, pascolive o colture terrazzate soggette a forme diverse di abbandono culturale", definiti alla tavola 18 – "Carta della azioni a tutela del paesaggio" del PIF.

Le trasformazioni finalizzate all'attività agricola sono preordinate alla messa a coltura dei terreni boscati e le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 40.000 mq contigui, senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni e ricompresi nei PGT in aree agricole. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprasuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Con provvedimento di modifica, sono inserite nel Piano le trasformazioni areali previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

Ai fini della valutazione degli interventi di trasformazione negli "Ambiti boscati di recupero di aree prative, pascolive o colture terrazzate soggette a forme diverse di abbandono culturale" è richiesta la redazione di un progetto agronomico – paesaggistico, a firma di tecnico abilitato in materia, che dimostri l'assetto agrario originario, esistente e/o ancora riconoscibile. Il progetto dovrà altresì fornire approfondimenti circa le sistemazioni agrarie proposte, il sistema di regimazione idraulica e di irrigazione, la viabilità interpodereale, ecc.. Dovranno inoltre essere indicate le modalità di svolgimento delle attività colturali e i trattamenti fitosanitari che si intenderà adottare, che comunque dovranno essere compatibili con la tutela ambientale del territorio.

Art. 23 - Trasformazioni speciali non cartografate

Sono considerate "trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- b) viabilità podereale e interpodereale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente il legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h) opere pubbliche;
- i) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- l) piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 3.000 mq. comprese le realizzazioni di piccole edificazioni in legno o secondo tipologie costruttive tradizionali (deposito attrezzi), senza ulteriori cambi di destinazione né realizzazione di altri edifici, di qualsiasi natura, per almeno 20 anni.
- m) interventi previsti dai piani di gestione dei siti Natura 2000;

- n) piccole trasformazioni, su superficie di massimo 1000 mq, finalizzati a miglioramenti e/o sistemazioni ambientali per la gestione faunistica, per l'esercizio dell'attività venatoria e per la realizzazione di spazi di pertinenza a edifici esistenti (orti familiari, giardini, ecc.).

In applicazione delle norme vigenti in materia, l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso potrà riguardare la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che potranno permanere esclusivamente fino alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio venatorio e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro o in prefabbricato, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Gli appostamenti fissi per attività venatoria, non sono classificabili tra gli "edifici esistenti" e pertanto per essi non sono autorizzabili trasformazioni per ampliamenti e allacciamenti viari e tecnologici.

Art. 24 - Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

I boschi, secondo quanto individuato nella tav. 15, sono suddivisi in tre categorie:

- Boschi non trasformabili, di cui all'art. 25;
- Boschi trasformabili a finalità agricola, di cui all'art. 27;
- Boschi trasformabili a fini urbanistici, di cui all'art. 26.

Art. 25 - Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

I boschi non trasformabili sono individuati da:

- i boschi creati oppure oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
- i boschi classificati come Habitat di interesse comunitario e compresi all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000, così come riportati nella cartografia ufficiale dell'Ente Gestore;
- i boschi compresi in ambiti cartografati dall'atlante dei Rischi Idraulici ed Idrogeologici del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e compresi nel territorio della Comunità Montana Parco (nello specifico: Frane, Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Trasporto di massa sui conoidi);
- i boschi da seme inseriti nell'apposito elenco regionale (RE.BO.LO)-come riportati nella tavola n. 15
- i boschi compresi entro il perimetro della Riserva Regionale Valle di Bondo;
- i boschi compresi entro il perimetro dell'area wilderness "Valle di Vesta";
- i boschi a prevalente attitudine naturalistica (art. 1.4 allegato 3) riportati nella tavola 10;
- i boschi di protezione e tutela delle risorse idriche (art. 1.5 allegato 3);
- i boschi a prevalente attitudine paesaggistica (art. 1.6 allegato 3) riportati nella tavola 11;
- i boschi a prevalente attitudine turistica fruitiva (art. 1.7 allegato 3) riportati nella tavola 12;
- le tipologie forestali rare (abieteto esalpico, cipressete, lecceta primitiva, mughete, querceto di roverella, dei substrati carbonatici e saliceto di greto), come riportate nella Tavola 3 "Carta dei tipi forestali".

Le valutazioni di carattere forestale saranno esaminate in maniera integrata con gli studi predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica. In riferimento ai contenuti di cui all'art 4 delle presenti norme, l'acquisizione all'interno del SITFOR degli studi di fattibilità geologica in corso di predisposizione da parte dei comuni, costituirà semplice atto di rettifica del PIF qualora comporti scenari di maggiore tutela, costituirà invece atto di modifica qualora comporti scenari di minore tutela.

In tali aree sono autorizzabili le trasformazioni speciali non cartografate di cui all'art. 23, con le limitazioni definite all'art. 28, e le trasformazioni di tipo areale, strettamente funzionali e necessarie all'attuazione delle azioni di piano, esclusivamente negli "Ambiti boscati di recupero di aree prative, pascolive o colture terrazzate soggette a forme diverse di abbandono colturale", definiti alla tavola 18 – "Carta della azioni a tutela del paesaggio" del PIF.

Art. 26 - Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta

I boschi trasformabili a finalità urbanistica sono individuati in tavola 15 "Carta delle trasformazioni ammesse".

In tali aree sono autorizzabili le trasformazioni urbanistiche di cui all'art. 21, le trasformazioni a finalità agricola di cui all'art. 22 e le trasformazioni speciali non cartografate di cui all'art. 23.

Art. 27 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

I boschi trasformabili a finalità agricola sono individuati in tav. 15.

Art. 28 - Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

Le trasformazioni speciali non cartografate sono realizzabili nei boschi non trasformabili (art. 25) e nei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale (art. 27) limitatamente alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) dell'art. 23, solo se si dimostra l'impossibilità di realizzarle altrove e con le limitazioni previste al successivo comma per quanto riguarda le opere di cui al punto g).

Le trasformazioni speciali non cartografate indicate alla lettera g) dell'art. 23, che non rientrino tra le opere pubbliche o di pubblica utilità, sono realizzabili nei boschi non trasformabili (art. 25) e nei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale (art. 27) a condizione che le derivazioni rispettino i seguenti limiti:

Tipologia d'uso	Limiti
Piccole derivazioni per uso: potabile, irriguo/agricolo, piscicoltura/ittigeno, antincendio, altri usi	< a 100 litri al minuto secondo
Piccole derivazioni ad uso idroelettrico	Potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW

Art. 29 - Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)

Il presente PIF non prevede la possibilità di individuare ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta oltre a quelle indicate all'art. 26.

Art. 30 - Soglia di compensazione

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art. 31 - Rapporti di compensazione

Il PIF, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, come indicato al punto 8.4.2 della Relazione di accompagnamento al PIF, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 (rif. tavola 15).

I rapporti di compensazione come sopra definiti vengono ulteriormente ponderati mediante l'applicazione dei parametri di seguito indicati, che riducono il costo di compensazione derivante dall'applicazione di Tavola 15. I parametri sono cumulabili fra loro e sono applicabili in funzione di quanto riportato ai successivi punti 1), 2) e 3), salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.

1. Tipologia di funzione insediabile per interventi volti all'ampliamento di edifici esistenti, variabile secondo la destinazione d'uso:
 - a. Ampliamenti di immobili residenziali destinati ad abitazione principale nella misura del 20% del volume e/o di superfici non residenziali (autorimesse ripostigli, magazzini) comunque fino a mq 100 di superficie utile: riduzione del 20%;
 - b. Ampliamenti di edifici produttivi e/o loro pertinenze sino a mq 300 di superficie di calpestio: riduzione del 10%.
2. Interventi in zone disagiate come da deliberazione C.D. n. 52 del 14/04/2000, così come approvate con d.g.r. 30.09.2002 n. 7/10443:
 - basso svantaggio nessuna riduzione;
 - medio svantaggio riduzione del 10%;

- alto svantaggio riduzione del 20%;
 - elevato svantaggio riduzione del 30%.
3. Per i boschi situati all'interno della Rete Natura 2000, non censiti come Habitat riconosciuti, in coerenza con gli obiettivi di conservazione e salvaguardia, il rapporto di compensazione stabilito dal PIF di cui al primo comma del presente articolo, così come individuato nella Tav. 15, sarà ulteriormente adeguato mediante l'applicazione di fattori di correzione correlati alla tipologia forestale e peculiarità del bosco da trasformare, mediante l'applicazione dei fattori di correzione riportati nella tabella seguente.

Tipologia forestale	fattore di correzione
-Abieteto esalpico bianco	1 : 1,5
-Aceri-frassineto con faggio	1 : 1,2
-Aceri-frassineto con ostraia	1 : 1,2
-Aceri-frassineto tipico	1 : 1,2
-Betuleto secondario	1 : 1,1
-Carpineto con Castagneti	1 : 1,2
-Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici -Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	1 : 1,2
-Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici	1 : 1,2
-Corileto	1 : 1,1
-Faggeta altimontana dei substrati carbonatici	1 : 1,2
-Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. subalpina	1 : 1,2
-Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	1 : 1,2
-Faggeta primitiva di rupe	1 : 1,5
-Faggeta submontana dei substrati carbonatici	1 : 1,2
-Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. compino silvestre	1 : 1,1
-Formazioni a cipresso	1 : 1,5
-Formazioni a pioppo tremulo	1 : 1,0
-Lariceti	1 : 1,2
-Lecceta primitiva	1 : 1,5
-Mugheta mesoterma	1 : 1,5
-Orno-ostrieto primitivo di rupe	1 : 1,3
-Orno-ostrieto tipico	1 : 1,1
-Orno-ostrieto tipico var. con leccio	1 : 1,2
-Orno-ostrieto tipico var. con pino silvestre	1 : 1,2
-Pecceta secondaria montana	1 : 1,1
-Pineta di pino nero	1 : 1,1
-Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici	1 : 1,1
-Pineta di pino silvestre primitiva di rupe	1 : 1,1
-Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici	1 : 1,5
-Querceto di roverella dei substrati carbonatici	1 : 1,4
-Rimboschimenti ad altre conifere puri o misti (pino silvestre, pino nero, pino d'Aleppo, pino marittimo,	1 : 1,1
-Robiniето misto	1 : 1,1
-Robiniето puro	1 : 1,1
-Saliceto di greto	1 : 1,5

In ogni caso, salvo i casi previsti agli articoli 32 e 33:

- per i boschi indicati all'art. 25 il rapporto minimo di compensazione non può essere inferiore a 1:3;
- per tutte le altre trasformazioni, il rapporto minimo di compensazione non può essere inferiore a 1:1;

- in tutti i casi, il rapporto di compensazione non potrà essere superiore a 1:4;
- per i boschi all'interno del "Tessuto urbano consolidato", che non rientrano fra i boschi indicati all'art. 25, è previsto un rapporto di compensazione fisso pari a 1:1; detta disposizione risulta prevalente rispetto ad eventuali diverse individuazioni cartografiche.

Qualora si riscontrasse la necessità di attribuire rapporti di compensazione a nuove superfici forestali, non prima individuate, si procederà mediante l'assegnazione del rapporto di compensazione più alto riferito alla formazione forestale esistente contermini o comunque più vicina.

Art. 32 - Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.

Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:

- a) Interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco Alto Garda Bresciano, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 27, qualora consistano in recupero agricolo di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, piccoli frutti, frutteti non specializzati) o all'allevamento estensivo; l'esonero totale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 30 anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008;
- b) sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), eseguite a parità di efficacia tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- c) realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP, parte integrante del PIF;
- d) manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- e) recupero di aree prative o pascolive finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (art. 27, vedi tavola 15) oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente;
- f) opere, espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale, coerenti con le previsioni del piano AIB.
- g) le trasformazioni speciali non cartografate di cui alle lettere m) e n) dell'art. 23.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente per gli interventi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente forestale in base alla normativa vigente e al PIF e non ai casi di richiesta di autorizzazioni in sanatoria.

Art. 33 - Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

Sono soggette ad una riduzione del 50% del costo di compensazione gli interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco Alto Garda Bresciano, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 22, da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo e/o alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, l'esonero parziale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 20 anni.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente per gli interventi in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente forestale in base alla normativa vigente e al PIF e non ai casi di richiesta di autorizzazioni in sanatoria.

Art. 34 - Cumulabilità

Le varie agevolazioni non sono tra loro cumulabili.

In caso di concomitanza verrà applicata l'agevolazione più vantaggiosa all'utente.

Art. 35 - Interventi compensativi ammessi

Gli interventi compensativi si eseguono esclusivamente nell'ambito delle proprietà pubbliche, delle proprietà assestate (pubbliche o private) e negli habitat dei siti natura 2000, mediante:

- a) attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31/2008 da eseguirsi unicamente entro gli ambiti di cui alla Tavola 18 - "Carta delle superfici destinate a compensazione";
- b) interventi a favore delle specie di interesse conservazionistico, purché previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografati nella Tavola 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione";
- c) azioni di altra natura, di seguito specificate, principalmente finalizzate al contenimento del bosco su aree aperte, unicamente in aree di cui alla Tavola 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione".

Il PIF individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi e le modalità di realizzazione degli stessi. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 31.

Sono considerati interventi compensativi, secondo la distinzione di cui sopra:

- 1) Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi a parità di efficacia tramite tecniche di ingegneria naturalistica, anche se non riportati nella Tavola 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione", soprattutto se facenti parte di un bacino idrografico interessato da incendi;
- 2) Interventi di gestione della vegetazione boscata del reticolo idrografico minore, come da azione 1.6 della parte programmatoria "Interventi e progetti" del presente PIF;
- 3) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo - pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- 4) Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo - pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- 5) Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;
- 6) Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione della destinazione funzionale prevalente dell'area interessata;
- 7) Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei a specie faunistiche tutelate;
- 8) Ricostituzioni boschive in aree percorse da incendio e miglioramento ambientale;
- 9) Ogni altro intervento previsto dagli strumenti di gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografato dalla Tav. 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazione".

Art. 36 - Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L'insieme degli interventi di compensazione è riportato in Tav. 17 - "Carta delle superfici destinate a compensazioni".

Gli interventi compensativi derivanti da trasformazione di bosco all'interno dei siti Rete natura 2000, sono principalmente finalizzati al mantenimento di habitat, secondo la scala delle priorità, gli obiettivi ed i metodi di intervento di seguito indicati, e solo secondariamente destinati al miglioramento.

Scala delle priorità

Classe di priorità	Obiettivo	Ambito di applicazione
1 (massima)	Salvaguardia delle aree aperte (Interventi di conservazione in habitat non forestali)	Habitat Rete Natura 2000

2	Salvaguardia delle aree boschive (Interventi di miglioramento di habitat forestali)	Habitat Rete Natura 2000
3	Salvaguardia delle aree aperte (Interventi di conservazione e miglioramento in ambiti non forestali esclusi dagli habitat)	Aree pubbliche assestate e aree demaniali
4 (minore)	Salvaguardia delle aree boschive (Interventi di conservazione e miglioramento in ambiti forestali esclusi dagli habitat)	Boschi pubblici assestati e boschi demaniali

Tipologie di intervento compensative, obiettivi e metodi di intervento

1) Interventi di miglioramento di habitat forestali

Habitat Natura	Obiettivi	Metodi
9180 - foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-acerion	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dei rapporti di competizione interspecifici. 	<ul style="list-style-type: none"> Apertura del soprassuolo in presenza di elevata densità delle chiome per favorire le latifoglie nobili (olmo montano, ...). Asportazione delle conifere e limitazione della presenza del faggio. Evitare il compattamento dei suoli con mezzi forestali pesanti.
91K0 - foreste illiriche di Fagus sylvatica	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dei rapporti di competizione interspecifici. Mantenimento-miglioramento della componente erbacea. 	<ul style="list-style-type: none"> Conversione all'alto fusto particolarmente per le stazioni termofile più fertili e promettenti. Apertura del soprassuolo in presenza di elevata densità delle chiome per favorire le latifoglie nobili e mantenere lo strato erbaceo (evitare le aperture eccessive). Interventi di selezione con rilascio delle specie minoritarie ed arbusti, specie nelle stazioni termofile. Rilascio dei soggetti di dimensioni maggiori. Rilascio di piante destinate all'invecchiamento indefinito. Rilascio di piante morte per la microfauna e la fauna superiore (decomposizione e nidificazione).
3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia a Salix eleagnos	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dei rapporti di competizione interspecifici. Mantenimento del regime idrogeologico. 	<ul style="list-style-type: none"> Interventi di selezione con eliminazione delle specie invadenti (Angelica, Buddleja, Amorpha, ...). Esecuzione di interventi di protezione spondale solo se necessari e con esclusivo impiego d'ingegneria naturalistica. Annullamento di eventuali captazioni a monte o di modifiche territoriali che implicano variazione del regime idrogeologico.

2) Interventi di conservazione e miglioramento in ambiti forestali esclusi dagli habitat

Questi interventi sono riassumibili in quelli gestionali e migliorativi espressi per tipologia forestale e raccolti nei manuali selvicolturali (particolarmente quello dei "Tipi forestali nella Regione Lombardia").

Gli obiettivi di questi interventi sono:

- a) mantenimento/miglioramento della composizione del bosco e della biodiversità;
- b) mantenimento-spostamento della dissennità dei soprassuoli forestali (per le tipologie che lo consentono);
- c) conversione all'alto fusto nei cedui che presentano adeguate peculiarità dendrometrico-strutturali e stagionali;
- d) controllo strutturale in boschi maturi e stramaturi o a seguito di eventi eccezionalmente distruttivi (incendio, nevicate tardive, gelate...);
- e) rinnovazione artificiale di aree colpite da eventi eccezionali, effettivamente necessitanti;
- f) controllo delle specie forestali infestanti nelle stazioni più fertili o a rischio;
- g) controllo e monitoraggio di patologie forestali e parassiti in grado di evolvere in eventi epidemici distruttivi;
- h) rilascio di soggetti adeguati per l'invecchiamento indefinito;
- i) rilascio di necromassa per la microfauna e la fauna superiore;
- j) realizzazione di interventi specifici al ripristino-miglioramento delle condizioni adeguate alla presenza della fauna appartenente a specie rare o con areale in riduzione.

Art. 37 - Albo delle Opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, è istituito dalla Comunità Montana Parco l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo, su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all'art. 35. Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana Parco conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla tavola 17 "Carta delle superfici destinate a compensazioni", con precisazione che verranno privilegiati i progetti ricadenti nei Comuni da cui provengono le compensazioni.

Art. 38 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

Complessivamente, durante il periodo di vigenza del PIF, in ogni Comune non possono essere rilasciate autorizzazioni per trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta su una superficie maggiore dello 0,40% dei boschi esistenti.

Complessivamente, durante il periodo di vigenza del PIF, la trasformabilità dei boschi per il recupero agricolo non potrà superare il 5% dei boschi rilevati nel PIF medesimo.

Art. 39 - Monetizzazioni e cauzioni

La Comunità Montana o l'Ente gestore della Riserva può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera.

La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Parte V - Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 40 - Il Piano VASP

Nel PIF confluisce il Piano VASP, già approvato con D.C.D. n. 139 del 16/08/2008 a seguito del parere favorevole di Regione Lombardia - D.G. Agricoltura - in data 15/12/2008 con nota prot. M1.2008.0025670, cui è seguito aggiornamento nell'anno 2016, che è soppresso.

La viabilità "agro-silvo-pastorale", così come da Piano VASP approvato, è individuata nella Tavola n. 7 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture" e meglio dettagliata con le classi di transitabilità riportate nella Tavola 16 "Carta delle infrastrutture di servizio".

Art. 41 - Piano VASP: contenuti

Il piano VASP riporta:

- la classificazione delle strade esistenti in tavola 16;

- l'elenco delle strade agro-silvo-pastorali esistenti in allegato 4, prima parte;
- l'elenco, in allegato 4 seconda parte, delle altre strade che possono essere classificate come strade agro-silvo-pastorali qualora vengano chiuse al traffico ordinario e il transito sia regolamentato dal Comune secondo quanto previsto all'art. 59 della l.r. 31/2008.

Il piano VASP non prevede:

- previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
- previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.

Eventuali nuove strade, ampliamenti prolungamenti e passaggi di classe potranno essere previsti con le procedure indicate all'art. 4.

Nelle Tavole n. 7 e n. 16 è altresì individuata altra viabilità "silvo-pastorale", derivante da censimento effettuato in sede di redazione del presente Piano di Indirizzo Forestale. Detto censimento fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto e delinea indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità. Detti tracciati potranno ufficialmente essere riconosciuti e regolamentati dalle Amministrazioni Comunali mediante atto deliberativo in sede di adeguamento del Piano VASP; gli stessi tracciati potranno quindi essere classificati come viabilità "agro-silvo-pastorale", ai sensi dell'art. 59 c. 1 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 7/14016/2003, mediante le procedure di aggiornamento del PIF di cui all'art. 4.

Parte VI - Attività selvicolturali

Art. 42 - Destinazione selvicolturale dei boschi

Il presente PIF suddivide i boschi secondo cinque destinazioni selvicolturali: protettiva, naturalistica, turistica, paesaggistica e multifunzionale.

La classificazione è riportata in tavola 14.

Art. 43 - Modelli selvicolturali

In allegato 3 si trovano i modelli selvicolturali, vincolanti nei casi indicati dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008. I modelli selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto, anche nei casi di non obbligatorietà, esonera dalla valutazione di incidenza.

Eventuali modifiche dei modelli selvicolturali possono avvenire secondo la procedura di "modifica" indicata all'art. 4, salvo i casi di correzioni di meri errori materiali, per i quali viene adottata la procedura di "rettifica".

Parte VII - Parte finanziaria

Art. 44 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- a) le migliori e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- b) le migliori e le cure colturali nei boschi esplicitamente delimitati nelle Tavole 14, 20, 21, 22, secondo le modalità e i limiti previsti nel PIF e in particolare nei modelli selvicolturali;
- c) gli interventi elencati nel precedente articolo 35, nelle aree indicate nel precedente articolo 36 (tavola 17);
- d) di recupero forestale o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nella Tavola 3 "Tipi forestali";
- e) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità (VASP - Tav. 16) o indicate nella Tavola 7 delle infrastrutture di servizio;
- f) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- g) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- h) di gestione ambientale, espressamente previste dai piani dei Siti Natura 2000;
- i) di lotta e prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente con i piani AIB;

- j) di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo di bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In coerenza con quanto indicato all'art. 14, non sono finanziabili i piani di assestamento forestale, salvo:

- quello delle foreste del patrimonio forestale regionale (art. 54 c. 1 della l.r. 31/2008);
- i piani di assestamento semplificati secondo le modalità indicate all'art. 14 stesso.

In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti, ossia la creazione di nuovi boschi su terreni precedentemente non boscati;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola 7 dei dissesti e delle infrastrutture.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le azioni 1.25, 1.26 e 1.27.

Art. 45 - Programmi trasversali da finanziare

I programmi sono indicati nel Quaderno "Interventi e progetti" parte integrante del presente PIF.

Art. 46 - Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

Il Presente Piano riporta nel Quaderno "Interventi e progetti" parte integrante del presente PIF la classificazione degli interventi in base all'importanza e all'urgenza.